

Sc. Pirella

COMUNE DI PARELLA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF – Determinazione aliquota per l'anno 2007 e approvazione regolamento

L'anno duemilasette, addi tredici del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

PRESENTE

COMITINI Roberto	si
AMPRIMO Ezio	si
BALMA Roberto	si
BOLLETTINO Silvano	si
CALDERAN Alberto	si
CUTELLE' Gregorio	si
DI BERNARDO Simona	no
FRANZINI Pier Savino	si
MANINA Ezio	si
VALSECCHI Osvaldo	si
VERGNANO Alberto	si
VIGO Oriana	no

Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINI Dr. Luca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1= di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione ed all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.LGS. n.267/2000.

COMUNE DI PARELLA
Prov. Torino

Alla Giunta Comunale

Al Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri, in ordine rispettivamente:

Alla regolarità contabile

parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MODINA Marina

Alla regolarità tecnica

parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
MODINA Marina

14 MAR. 2007

F.to

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Il Presidente
COMITINI Roberto

F.to Il Segretario Comunale
COSTANTINI Dr. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in ottemperanza all'art.124 del D.LGS. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Parella, li 14 MAR. 2007

F.to Il Segretario Comunale
COSTANTINI Dr. Luca

-
- Visto si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art.153 c.5 del D.LGS. 18.08.2000 n.267, il relativo impegno di spesa.

Parella, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MODINA Marina

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Parella, li 14 MAR. 2007

Il Segretario Comunale
COSTANTINI Dr. Luca



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa con elenco n. Pervenuto al CO.RECO. in data, elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data (D.LGS. n.267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA in data

- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- * per la comunicazione al CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità provv. N. Del

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF Determinazione aliquota per l'anno 2007 e approvazione regolamento

Premesso che:

- con decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche.
- La predetta addizionale è basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra opzionale, che è rimessa alla discrezione del Comune, variabile da comune a comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore.
- La quota fissata dallo Stato è rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15-3-1997, n. 59, configurandosi come una sorta di compartecipazione dello Stato ai predetti oneri.
- Il suddetto decreto è stato modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha esteso l'addizionale fissata dallo Stato anche a favore delle Province finalizzando, quest'ultima, esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferite.
- La quota facoltativa di variazione della aliquota IRPEF, da determinarsi con provvedimento del Comune, anche in assenza della quota fissata dallo Stato, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali nell'arco del triennio senza vincolo di gradualità annuo.
- Dato atto che l'art. 1 comma 142, della legge finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n. 296) ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360 d'istituzione dell'addizionale suddetta, stabilendo che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota.
- L'addizionale comunale, ai sensi dell'art. 1° comma 142 della legge finanziaria 2007, è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa e non più al 31 dicembre dello stesso, e il versamento dell'acconto e del saldo va effettuato ai sensi del comma 142 dell'art.1 della legge finanziaria 2007.
- L'art.1 comma 3, del D.Lgs 360/1998, così come modificato dall'art.1, comma 142 della legge 296/2006, prevede che le delibere di approvazione del regolamento comprensiva della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale adottate dai Comuni dovranno essere pubblicate sull'apposito sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'ufficio Federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/1/2006, esecutiva, con la quale veniva confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2006, pari a 0,40 punti percentuali.
- Visto l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che consente la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche, sino allo 0,8 punti percentuali, mediante adozione di apposito regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamenti degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che ha fissato al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e che entro tale termine, ai sensi dell'art. 172 del suddetto decreto, come allegati al Bilancio, devono essere deliberate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali.

Rilevato tuttavia, che con decreto del Ministero degli Interni del 30 novembre 2006 , tale termine, è stato differito al 31 marzo 2007.

Tutto ciò premesso, la Giunta, propone che il Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000

DELIBERA

- di approvare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e dell'art. 1 comma 142 della legge finanziaria 2007.
- di stabilire per l'anno 2007, la misura dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, da applicarsi alla base imponibile dei redditi soggetti all'imposta, nella misura complessiva di 0,40 punti percentuali.
- di dare atto che con tale misura si prevede d'introdurre la presumibile somma di Euro 24.783,00, calcolata con riferimento a dati reddituali comunicati dal Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate prudenzialmente adeguati.
- Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di garantire e migliorare, per l'anno 2007, il livello dei servizi offerti alla collettività comunale, a fronte di un progressivo disimpegno dello Stato in materia di Finanza Locale.
- Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sull'apposito sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'ufficio Federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto, dall'anno 2007, è liquidata e riscossa dal Comune di Parella, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) .

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Parella, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,40 punti percentuali.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge

Art. 8

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.